



Scheda informativa

DE / FR

La politica dell'infanzia e della gioventù in Svizzera

Stato: ottobre 2016

Nella Svizzera federale la politica dell'infanzia e della gioventù è improntata alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni: la competenza spetta in primo luogo ai Cantoni e ai Comuni, mentre la Confederazione svolge una funzione integrativa e di sostegno. La politica del settore è inoltre strettamente connessa all'attività di organizzazioni non governative e iniziative private.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l'organo competente per la politica dell'infanzia e della gioventù in seno alla Confederazione e si occupa della **protezione dell'infanzia e della gioventù**, della **promozione dei fanciulli e dei giovani**, dei **diritti dell'infanzia** e della **partecipazione dei bambini e dei giovani alla vita politica**.

Basi

Per rispondere alle mutate esigenze della società in evoluzione, dal 2008 il Consiglio federale ha deciso di potenziare l'impegno della Confederazione in alcuni settori.

Nel rapporto **Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù** adottato il 27 agosto 2008, il Consiglio federale definisce la politica svizzera dell'infanzia e della gioventù, sulla scorta della Costituzione federale¹ e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo², come **una politica della protezione, della promozione e della partecipazione**. Con le misure proposte esso mirava a modificare il diritto federale vigente nel rispetto delle competenze definite dalla Costituzione. La revisione totale della legge sulle attività giovanili ha portato alla legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG; RS 446.1). Inoltre, l'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1) costituisce la base giuridica per l'attuazione di provvedimenti per sensibilizzare sui diritti dell'infanzia e per prevenire la violenza sui minori.

Nel rapporto **I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media** adottato il 20 maggio 2009, il Consiglio federale si è occupato di un tema specifico nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù. Fondandosi su questo rapporto, dal 2011 al 2015 l'UFAS ha attuato in collaborazione con diversi partner due programmi nazionali di protezione della gioventù nell'ambito della prevenzione della violenza e della protezione dei giovani dai rischi dei media. In vista della conclusione dei due programmi, il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha adottato i rapporti **Giovani e media. Futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera** e **Giovani e violenza. Situazione della prevenzione e interazione con l'intervento e la repressione**.

¹ V. art. 11 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 lett. g e art. 67 Cost.

² Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107 (cit. Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), ratificata dalla Svizzera nel 1997.

³ In adempimento del postulato Fehr 07.3725 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia.

Il 27 giugno 2012 l'Esecutivo ha inoltre adottato un rapporto di base sulla protezione dell'infanzia³. Il rapporto ***Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto all'infanzia e alla gioventù e sanzioni statali?*** analizza il tema dei maltrattamenti e della negligenza nei confronti dei minori in seno alla famiglia e la loro esposizione alla violenza di coppia. Il Consiglio federale intende inoltre sostenere maggiormente i Cantoni nello sviluppo dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù.

LPAG

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la **legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)**, che ha sostituito la legge sulle attività giovanili (LAG) e il credito per la promozione delle attività giovanili del 1989. Nel 2015, la somma di tutti gli aiuti finanziari che possono essere versati in virtù della LPAG è stata di circa 10,4 milioni di franchi. La Confederazione può concedere aiuti finanziari a singole organizzazioni e ad associazioni mantello che si dedicano ad attività extrascolastiche associative e aperte per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, a istituzioni private per la formazione e il perfezionamento di giovani adulti che intendono assumere funzioni direttive, per progetti che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani o per progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei giovani a livello federale nonché ai Cantoni e ai Comuni per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello. Con la LPAG la Confederazione mira a rafforzare l'effetto preventivo e d'integrazione delle misure per la promozione dell'infanzia e della gioventù e intende potenziare la promozione delle attività extrascolastiche aperte e innovative destinate a fanciulli e giovani. Inoltre, la LPAG introduce un finanziamento iniziale della durata di otto anni per aiutare i Cantoni a concepire e sviluppare misure in materia di politica dell'infanzia e della gioventù e coordina la politica dell'infanzia e della gioventù promuovendo lo scambio d'informazioni e di esperienze con i Cantoni e gli altri attori operanti nel settore e migliorando la collaborazione a livello federale. Definisce infine la composizione e il mandato della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG).

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

L'**ordinanza del Consiglio federale dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo** costituisce la base giuridica per l'attuazione dei programmi nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù e copre al contempo i pertinenti compiti dell'UFAS. Disciplina i provvedimenti di prevenzione, sensibilizzazione e informazione nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù e le misure per il rafforzamento dei diritti del fanciullo ai sensi degli articoli 19 e 34 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Si tratta in linea di massima del sostegno a favore di singole misure nell'ambito della protezione dell'infanzia e del rafforzamento dei diritti del fanciullo nonché della collaborazione con le organizzazioni interessate. L'ordinanza, che si fonda sull'articolo 386 del Codice penale (prevenzione della criminalità), è entrata in vigore il 1° agosto 2010.

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

L'attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo interessa numerose istanze statali. Il coordinamento dei lavori e la stesura del rapporto quinquennale all'attenzione del Comitato ONU per i diritti del fanciullo spettano all'UFAS. La LPAG costituisce la base legale per i lavori di coordinamento a livello federale e la collaborazione con i Cantoni.

Per adempiere questi compiti l'UFAS dispone del **credito «Convenzione ONU sui diritti del fanciullo»** (circa 190 000 franchi all'anno), con il quale la Confederazione si impegna sostanzialmente a far conoscere al grande pubblico la Convenzione e sostiene organizzazioni non governative nell'attuazione della stessa in Svizzera, stipulando contratti di prestazioni con singole organizzazioni partner o decidendo formalmente di finanziare singoli progetti.

Protezione dell'infanzia

Con il credito **«Protezione dell'infanzia»** (circa 900 000 franchi all'anno) l'UFAS concede aiuti finanziari ad organizzazioni attive a livello nazionale o di regione linguistica in questo settore per lo svolgimento di attività regolari o di progetti.

Nel rapporto ***Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto all'infanzia e alla gioventù e sanzioni statali?*** il Consiglio federale propone misure preventive e d'intervento per combattere più efficacemente o prevenire la violenza fisica, psichica e sessuale dei genitori nei confronti dei figli (maltrattamenti sui minori) e la negligenza familiare e per colmare le lacune

esistenti. Il rapporto si concentra su due aspetti: le sanzioni per gli autori di reati e l'assistenza alle giovani vittime. Esso giunge alla conclusione che non sono necessarie ulteriori sanzioni, poiché le attuali misure repressive in caso di reati contro i minori e quelle di protezione diretta delle vittime (divieto di avvicinarle, di mettersi in contatto con loro e di trattarsi in determinati luoghi) sono sufficienti. Il rapporto stabilisce inoltre le prestazioni fondamentali di un moderno sistema di aiuto all'infanzia e alla gioventù, contribuendo a una definizione valida per tutta la Svizzera e a una comprensione comune dei concetti chiave. Il Consiglio federale intende inoltre sostenere gli attori competenti a livello cantonale nello sviluppo dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù⁴. A tal fine, dal 2014 conclude accordi in tal senso con i Cantoni.

Protezione della
gioventù

Dal 2011 al 2015 l'UFAS ha attuato il **programma nazionale di prevenzione Giovani e violenza**. Il programma sulla prevenzione della violenza in famiglia, a scuola e nello spazio sociale è stato sostenuto congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Città e Comuni e mirava a porre le basi per lo sviluppo di una prassi preventiva duratura ed efficace in Svizzera (www.giovanieviolenza.ch). Il **programma nazionale Protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze medial** (Giovani e media), anch'esso attuato dal 2011 al 2015, intendeva innanzitutto contribuire a un utilizzo dei media da parte dei bambini e dei giovani in modo sicuro, responsabile e consono alla loro età. I genitori, gli insegnanti e le altre persone con compiti educativi dovevano essere sostenuti nella loro funzione educativa e di accompagnamento (www.giovanimedia.ch).

Sulla base dei rapporti finali sui due programmi, nel maggio del 2015 il Consiglio federale ha incaricato l'UFAS di portare avanti le misure di sostegno nell'ambito della protezione della gioventù dai rischi dei media. Sul portale informativo giovanimedia.ch e mediante diverse pubblicazioni l'UFAS mette a disposizione in particolare dei genitori, degli insegnanti e delle altre persone con compiti educativi informazioni aggiornate e preziosi consigli educativi sul tema. Promuove inoltre i contatti tra i vari attori del settore, elabora in collaborazione con loro diverse offerte di sostegno e organizza ogni due anni il Forum nazionale per la protezione della gioventù dai rischi dei media. Inoltre, nell'ottobre del 2016 il Consiglio federale ha incaricato l'UFAS di presentare entro la fine del 2017 un avamprogetto sulla regolamentazione nei settori dei film e dei videogiochi. In tal modo si intende rafforzare la protezione dei bambini e dei giovani da contenuti inadeguati nel consumo di film e videogiochi. Sono previsti in particolare la classificazione e la limitazione della vendita di film e videogiochi in base all'età nonché controlli di accesso.

Collaborazione
tra
Confederazione,
Cantoni e
Comuni

Negli ultimi anni la Confederazione ha sostenuto maggiormente la collaborazione tra i tre livelli politici svizzeri, come pure lo scambio d'informazioni e di esperienze tra gli specialisti della politica dell'infanzia e della gioventù. La costituzione di organi a livello federale (ad es. il gruppo di coordinamento per la politica dell'infanzia e della gioventù) e cantonale (il settore specializzato per le questioni dell'infanzia e della gioventù della Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali) e la designazione di interlocutori cantonali per la politica dell'infanzia e della gioventù hanno agevolato notevolmente la collaborazione e lo scambio d'informazioni. Un primo risultato di questa più intensa collaborazione è la piattaforma elettronica www.politicainfanziaioventu.ch, che fornisce una visione d'insieme delle prestazioni e dei progetti dei diversi attori.

⁴ In virtù dell'art. 26 LPAG.

Versioni del documento in altre lingue:Deutsche Fassung: www.bsv.admin.chVersion française: www.ofas.admin.ch**Ulteriori informazioni:**

- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
- Rapporto del Consiglio federale del 27 agosto 2008: *Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù.*
- Rapporto del Consiglio federale del 20 maggio 2009: *I giovani e la violenza – per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media.*
- Rapporto del Consiglio federale del 27 giugno 2012: *Violenza e negligenza in famiglia: quali misure di aiuto all'infanzia e alla gioventù e sanzioni statali?*
- Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività extrascolastiche, LPAG)
- Ordinanza del 11 giugno 2011 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti dei minori
- Rapporto del Consiglio federale del 13 maggio 2015: *Giovani e media. Futura impostazione della protezione dell'infanzia e della gioventù dai rischi dei media in Svizzera.*
- Rapporto del Consiglio federale del 13 maggio 2015: *Giovani e violenza. Situazione della prevenzione e interazione con l'intervento e la repressione.*

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Ambito Famiglia, generazioni e società

Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù

kjp@bsv.admin.ch